

# Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per il campionato svizzero di volo a vela di distanza

del 1° marzo 2012

---

Autorità di decisione: Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

Oggetto: Per il campionato svizzero di volo a vela, lo spazio aereo intorno a Birrfeld è riclassificato temporaneamente in due zone regolamentate per alianti (LS-R per alianti). Inoltre, la LS-R 33 esistente è prolungata sul confine est fino al confine ovest della LS-R temporanea occidentale. Negli orari previsti, all'interno delle zone regolamentate è vietato il traffico aereo secondo le regole del volo strumentale. Non vi è alcuna limitazione per il traffico aereo motorizzato secondo le regole del volo a vista. Nelle zone regolamentate per alianti valgono per definizione distanze dalle nubi ridotte, pari a 50 metri in verticale e 100 metri in orizzontale.

Basi giuridiche: Secondo gli articoli 8a e 40 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. In virtù dell'articolo 13a dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11), l'UFAC può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose, per garantire la sicurezza aerea. Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni.

In virtù dell'articolo 8a capoverso 2 LNA, i ricorsi contro le decisioni dell'UFAC in merito alla struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo.

Contenuto della decisione: 1. Dal 18 maggio 2012 al 26 maggio 2012, dalle 11:00 alle 19:00 ora locale, gli spazi aerei indicati nell'estratto di carta topografica in allegato alla presente decisione sono riclassificati in zone regolamentate temporanee (LS-R per alianti) e la zona LS-R 33 è prolungata sul confine est, sempre come indicato nell'estratto di carta topografica. Valgono i seguenti limiti superiori delle LS-R per alianti:

LS-R ovest per alianti: 6000 ft/AMSL  
LS-R est per alianti: 5000 ft/AMSL  
LS-R 33, parte ampliata: 5000 ft/AMSL

2. Inoltre vengono fissati i seguenti vincoli:
  - 2.1 All'interno delle zone regolamentate per alianti attive è vietato il traffico aereo secondo le regole del volo strumentale.
  - 2.2 Non vi è alcuna limitazione per il traffico aereo motorizzato secondo le regole del volo a vista.
  - 2.3 Le LS-R per alianti possono essere attivate esclusivamente nelle date e negli orari indicati al punto 1.
3. Le relative annotazioni nell'AIP vengono adeguate temporaneamente per mezzo di NOTAM conformemente al punto 1, e sono parte integrante della presente decisione.
4. La presente decisione è notificata alle Forze aeree, a Skyguide e a tutte le parti interpellate che hanno presentato un parere, ed è pubblicata nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Destinatari:	La presente modifica temporanea dello spazio aereo della Svizzera interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.
Deposito pubblico:	La decisione viene notificata tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può essere richiesta per scritto all'UFAC, Divisione Sicurezza delle Infrastrutture.
Rimedi giuridici:	<p>Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.</p> <p>Il termine di ricorso inizia il giorno successivo alla notifica in caso di notifica personale alle parti e il giorno successivo alla pubblicazione in caso di pubblicazione su un bollettino ufficiale.</p> <p>Il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.</p>

1° marzo 2012

Ufficio federale dell'aviazione civile:

Il direttore, Peter Müller

estratto di carta topografica

